



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 21/04/2020

FATTO

La ricorrente afferma:

- di essere cointestataria con clausola di pari facoltà di rimborso di un buono fruttifero postale, della serie Q/P, emesso nel 1989 e del valore di L. 500.000,00;
- che l'intermediario resistente ha proposto di liquidare il titolo controverso per una somma inferiore a quella dovuta, con riguardo al valore nominale indicato sul retro del titolo;
- che il timbro apposto sul retro del buono è illeggibile e, comunque, non concerne anche i rendimenti dal 21° al 30° anno;
- che il valore proposto dall'intermediario al 31/12/2019 corrisponde a 2.867,73 euro (al lordo del bollo);
- che il valore complessivo del titolo, applicando i rendimenti propri della serie P per tutto il periodo di fruttuosità, sarebbe pari a Euro 6.098,49; mentre, laddove si ritenesse di applicare il rendimento della serie P solo per gli anni dal 21° al 30°, sarebbe pari ad Euro 5.085,75;
- gli interessi devono essere riconosciuti al lordo della ritenuta fiscale giacché il buono, quale appartenente alla serie P, non soggiace alla disciplina fiscale di cui all'art. 7 DM Tesoro del 23/06/1997.

La ricorrente chiede, pertanto, che il Collegio riconosca il suo diritto all'applicazione dei rendimenti della serie P per tutto il periodo di fruttuosità del titolo per un importo pari a Euro 6.098,49, ovvero quantomeno per gli anni dal 21° al 30°, per un importo pari a Euro 5.085,75, al lordo delle ritenute fiscali.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto:

- che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie;
- in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e sui buoni, di cui uno modificato sul punto da apposito timbro correttivo;

- il timbro non presenta l'indicazione dei rendimenti dal 21° al 30° anno perché ciò non era previsto dal DM citato;
- la sentenza n. 3963/19 della Cassazione, SS.UU., è favorevole al resistente e contrasta con la tesi del legittimo affidamento sostenuta dal ricorrente;
- non sono applicabili i principi di cui alla Cass. SS.UU. n. 13979/07, ovvero del Collegio di Coordinamento dec. n. 5673/13 e 5676/13, perché afferenti a fattispecie diverse.

L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Va infatti ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"].

Se dunque - come riconosciuto in molte occasioni dai Collegi ABF (si veda in particolare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13) - la natura stessa di documenti di legittimazione attribuibile ai buoni postali ne consente, ove ne ricorrano i presupposti, la eterointegrazione da parte di successivi interventi normativi (come avvenuto col D.M. 13/06/1986), è altrettanto vero che proprio tale riconosciuta qualifica ne conferma, in ultima istanza, l'indubbia natura contrattuale, così lasciando, nel contempo, pieno spazio al libero esplicarsi della volontà negoziale delle parti.

Tali considerazioni assumono rilevanza nel caso che qui ci occupa, atteso che il buono postale della serie "Q/P" di proprietà della ricorrente è stato emesso nel 1989, ovvero dopo l'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Questo Collegio, come in numerose precedenti occasioni (si veda fra tutte Coll. Milano n. 5998/2016 e Coll. Torino 4876/2017), ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale riconosce rilevanza alla volontà contrattuale delle parti e, nel contempo, tutela l'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. In particolare le Sezioni Unite della Cassazione, con la nota decisione n. 13979/2007, hanno chiaramente affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo sottolineando che "(...) il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di



sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono". Aderendo a tale interpretazione, la citata decisione del Collegio di Coordinamento n. 5676/13 ha precisato che: "La prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti (...) è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono». Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c. c.) come degli effetti (art. 1374 c. c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto *externus* relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata".

Ciò posto, si richiama altresì la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, che su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro del buono, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno e pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo i tassi di rendimento originariamente previsti, fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo applicabile e dedotti gli importi già percepiti dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA